

Municipio della Città di Naso

Provincia di Messina





Piazza Roma, 10 - 98074 NASO (ME) - ≅ +39 0941 961060 – 961307 - ∄ +39 0941 961041 P. IVA 00342960838 - e-mail <u>areatecnica2@comune.naso.me.it</u>

Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) comunenaso@pec.it

Ordinanza del Responsabile del Servizio N. 02 del 03/05/2016

Oggetto: Demolizione con rimessa in pristino dei luoghi delle opere abusivamente realizzate nell'abitazione al piano terra dei Signori CALANNI RINDINA in Località Ridolfo della più ampia Contrada Cresta del Comune di Naso;

Ditta obbligata:

- CALANNI RINDINA Gaetano nato a MILANO il 01/03/1962 CLNGTN62C01F205K proprietario per 1/2;
- CALANNI RINDINA Giacomo nato a NASO il 22/09/1955 CLNGCM55P22F848E proprietario per 1/2;

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 2

- **Vista** la Determina Sindacale n. 10 del 31.03.2016 con la quale sono state attribuite le funzioni di cui all'art. 51, comma 3, legge 8 giugno 1990, n. 142 e sm, al Geom. Rosario Giuseppe CALIO';

Preso atto:

- Del verbale di accertamento tecnico redatto dal Responsabile del Servizio Urbanistica in data 29.09.2014, in atti al protocollo generale n. 10723 del 29.09.2014, riguardante l'attività di sopralluogo espletata unitamente al personale del Corpo di Polizia Municipale nelle date del 25.09.2014 e del 29.09.2014 presso la località Ridolfo della più ampia Contrada Cresta di Naso".
- Che, in sede di sopralluogo è stato accertato che l'immobile oggetto di verifica è stato interessato dall'esecuzione di opere in assenza di titolo abilitativo meglio qui di seguito descritte:
 - Realizzazione di una tettoia in legno aperta da tre lati con copertura in tavolato e soprastante tegole in laterizio del "tipo portoghese" avente le dimensioni:
 - ml. $(3,70 \times 4,00) = \mathbf{mq.} \ \mathbf{14,80}$ circa con altezza di ml. 2,25 alla gronda e ml. 2,85 al colmo (*H/media 2,55*) avente una volumetria pari a circa **mc. 37,74**;
 - L'area di sedime della struttura della tettoia appare ricadere in larga misura nella corte comune aggraffata all'esistente fabbricato identificato in catasto alla particella n. 134 del foglio di mappa n. 16. Inoltre la medesima struttura in legno non è rispettosa delle distanze dal confine di proprietà come indicato nel Regolamento edilizio e nella normativa vigenti in materia in violazione dei diritti dei terzi;
 - Realizzazione di un piccolo bagno di servizio esterno, a servizio dell'unità abitativa esistente al piano terra, realizzato nell'ambito dell'area d'ingombro della sopra citata tettoia aventi le seguenti dimensioni:
 - ml. $(1,20 \times 1,20) = mq. 1,44$ circa con altezza di ml. 2,75 avente la volumetria di mc. 3,96 circa;

Accertato che:

- L'area interessata dall'esecuzione delle opere di cui sopra *risulta ricadere*:
 - nella **Zona "C1" Espansione urbana** del vigente Programma di fabbricazione approvato con Decreto Assessoriale n. 190/1979;
 - "all'interno della perimetrazione del centro abitato" come delimitato ai sensi dell'art. 4 del NCDS nella planimetria descrittiva allegata ed approvata con la Deliberazione della Giunta Municipale n. 60 del 04.02.1993;
- In relazione al regime vincolistico, l'area oggetto di accertamento risulta ricadere:
 - In area sottoposta al "<u>vincolo idrogeologico</u>" di cui all'art. 1 della Legge n. 3267 del 30.12.1923 e le successive modificazioni;

Preso atto che:

- L'Unità abitativa posta al piano terra, parte del più ampio fabbricato esistente, risulta essere identificata in catasto al **foglio di mappa n. 16** particella n. **134**:
 - Sub 1 categoria A/4 classe 5 consistenza 5 vani avente rendita catastale pari ad €. 284,05.
- La medesima unità risulta essere di proprietà dei signori:
 - CALANNI RINDINA Gaetano nato a MILANO il 01/03/1962, Cod. Fisc. CLNGTN62C01F205K proprietario per 1/2;
 - CALANNI RINDINA Giacomo nato a NASO il 22/09/1955, Cod. Fisc. CLNGCM55P22F848E proprietario per 1/2;

Accertato che:

• La realizzazione dei manufatti meglio sopra descritti non risulta essere stata autorizzata da idoneo titolo abilitativo in violazione dell'art. 36 della Legge Regionale n. 71/1978 e successive modificazioni;

Considerato che:

- in applicazione dell'art. 31 comma 2 del DPR n. 380/2001, l'accertata l'esecuzione di interventi in assenza di idoneo titolo abilitativo, comporta, da parte del Responsabile dell'Ufficio comunale, l'adozione di provvedimento di ingiunzione nei confronti del proprietario e/o responsabile dell'abuso per la rimozione e/o la demolizione delle opere abusivamente realizzate e la messa in pristino dello stato dei luoghi, rappresentando espressamente che:
 - ai sensi del successivo comma 3 dell'art. 31 del medesimo Decreto, nel caso che il responsabile dell'abuso non provveda alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione, il bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune. L'area acquisita non può comunque essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita;
 - L'accertamento dell'inottemperanza alla ingiunzione a demolire, nel termine di cui al comma 3, previa notifica all'interessato, costituisce titolo per l'immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari, che deve essere eseguita gratuitamente.
 - L'autorità competente, constatata l'inottemperanza, **irroga una sanzione amministrativa pecuniaria** di importo compreso tra 2.000 euro e 20.000 euro, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti. La sanzione, in caso di abusi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell'articolo 27, ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, è sempre irrogata nella misura massima. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento sanzionatorio, fatte salve le responsabilità penali, costituisce elemento di valutazione della performance individuale nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente (comma introdotto dall'art. 17, comma 1, lettera q-bis), legge n. 164 del 2014).

Ravvisata:

• La necessità di procedere all'emissione immediata di **ordinanza con ingiunzione di demolizione e rimessa in pristino dei luoghi** ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del D.P.R. n. 380/2001 e sm;

Visti:

- Il Regolamento edilizio Comunale approvato con D. A. n. 190/1979 del 13.11.1979:
- La Legge Regionale n. 37/1985;
- Il Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
- La Legge n. 241/1990 modificata con la successiva legge 1 ottobre 2010, n.163 e smi;
- La legge Regionale n. 10/1991 come modificata con la Legge Regionale n. 5/2011;

Per i motivi sopra rappresentati che qui s'intendono integralmente richiamati, il sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica 2, Geom. Rosario Giuseppe CALIO', nell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 51, comma 3, legge 8 giugno 1990, n. 142 e sm:

ORDINA

Ai signori:

- CALANNI RINDINA Gaetano nato a MILANO il 01/03/1962, Cod. Fisc. CLNGTN62C01F205K proprietario per 1/2;
- CALANNI RINDINA Giacomo nato a NASO il 22/09/1955, Cod. Fisc. CLNGCM55P22F848E proprietario per 1/2;

quali committenti e responsabili dell'esecuzione delle opere abusivamente realizzate come sopra espressamente descritte, nonché proprietari del fabbricato esistente interessato dalle citate opere abusive identificato in catasto al **foglio di mappa n. 16** particelle N. **134 Sub 1.**

la immediata sospensione dell'esecuzione di eventuali nuovi lavori di cui in premessa e contestualmente con il presente atto

INGIUNGE

la messa in pristino dello stato preesistente dei luoghi, mediante la demolizione e la rimozione di tutte le opere abusivamente realizzate come sopra descritte, entro giorni 90 (novanta) dalla notifica della presente ordinanza, con avvertenza che, in caso di inottemperanza, si procederà ai sensi di legge;

AVVERTE CHE:

- fino alla scadenza del termine suddetto o, comunque, fino all'irrogazione delle sanzioni amministrative, può essere ottenuta la concessione edilizia in sanatoria ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. n. 380/2001, sempre che l'opera abusivamente eseguita risulti conforme agli strumenti generali o di attuazione approvati e non in contrasto con quelli adottati, sia al momento della realizzazione dell'opera, sia al momento della presentazione della domanda.
- Constatata l'inottemperanza, sarà adottato provvedimento di **irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria** di importo compreso tra 2.000 euro e 20.000 euro, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti.

La sanzione, in caso di abusi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell'articolo 27, ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, è sempre irrogata nella misura massima.

DISPONE

1) La <u>notifica della presente ordinanza</u> ai soggetti direttamente interessati nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti, come qui di seguito elencati:

Proprietari committenti e responsabili dell'abuso:

- CALANNI RINDINA Gaetano nato a MILANO il 01/03/1962, Cod. Fisc. N. CLNGTN62C01F205K residente in Via San Fermo, 13 20060 CASSINA DE' PECCHI (MI);
- CALANNI RINDINA Giacomo nato a NASO il 22/09/1955, Cod. Fisc. N. CLNGCM55P22F848E residente in Via Santa Elisabetta, 34/D 20060 POZZO D'ADDA (MI);
- 2) Che il Corpo di Polizia Municipale provveda a segnalare l'avvenuta o meno ottemperanza alla presente ordinanza.

Avverso il suddetto provvedimento la ditta interessata potrà presentare, entro 60 giorni dalla notifica della superiore ordinanza, ricorso al T.A.R. ed, entro 120 gg., ricorso al Presidente della Regione.

Ai fini dell'avvio del predetto procedimento, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 7 e 8 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e smi, la presente sarà trasmessa, mediante comunicazione personale, anche ai soggetti che, per legge, debbono intervenire, qui di seguito elencati:

o Alla Procura della Repubblica;

Via Molino Croce PATTI (ME)

o Al Corpo di Polizia Municipale

- Al Comandante la Stazione dei Carabinieri di Naso SEDE;
- Al Ufficio del Genio Civile
 Via dei Mille, 272 MESSINA;

I soggetti sopraelencati possono prendere visione degli atti e presentare memorie scritte e documenti, entro il termine di gg. 30 dalla notifica della presente, che l'Amministrazione valuterà dove siano pertinenti all'oggetto del procedimento. Viene, inoltre, indicato quanto segue:

- Amministrazione Comunale competente: Comune di Naso;
- Oggetto del procedimento: Demolizione opere abusive e rimessa in pristino dei luoghi;
- <u>Ufficio competente del procedimento</u>: Area Tecnica 2 Settore Urbanistica;
- Responsabile del Procedimento e del Provvedimento: Geom. Rosario Giuseppe CALIO' Resp. Area Tecnica 2;
- <u>Ufficio in cui si può prendere visione degli atti</u>:

Ufficio Urbanistica nei giorni di: martedì, e Venerdì dalle ore 11,00 alle ore 13,00.

Il Responsabile Area Tecnica 2 Urbanistica – Sportello Unico Attività Produttive F.to (*Geom. Rosario Giuseppe CALIO*')

Firma autografa omessa sulla stampa meccanografica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 2, del Decreto Legislativo n. 39/1993.

Originale firmato e custodito agli atti di questo Comune.